

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1° gennaio 2008.

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate,

Articolo 5

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate,

I contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2008.

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate,

Articolo 6

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2763, 09.2806,

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA

COPIA TRATTA DA GURITE